ALLEGATO 2 all'Avviso pubblico
Schema di atto di concessione in comodato d'uso gratuito

ATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO

dello stabile comunale "Ex Scuola Elementare Viboldone", sito in Via Attilio Folli 13, San Giuliano Milanese

Rep. n. _____ del ____/____/_____

Tra le parti:

1) Il COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE, codice fiscale [...] e partita IVA 00798940151, con sede in San Giuliano Milanese (MI), via De Nicola n. 2, cap. 20098, in questo atto rappresentato dal Dott. Andrea Pellegrino, nato a [...] il [...], nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi al Cittadino, nominato con decreto sindacale n. [...] del [...], autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 107, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato "Comune" o "comodante";

2) [DENOMINAZIONE DEL COMODATARIO], codice fiscale [...], con sede legale in [...], iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione [Organizzazioni di Volontariato / Associazioni di Promozione Sociale], repertorio n. [...], iscritto all'Albo comunale delle associazioni, in questo atto rappresentato da [NOME E COGNOME], nato a [...] il [...], codice fiscale [...], in qualità di legale rappresentante, di seguito denominato "Comodatario" o "comodatario";

Se il Comodatario è capofila di una compagine, aggiungere: "agente in proprio e in qualità di capofila e mandatario della compagine composta, oltre che dal capofila medesimo, da: [DENOMINAZIONE COMPONENTE 1], [DENOMINAZIONE COMPONENTE 2], ..., come risulta dall'accordo di partenariato sottoscritto in data [...], che si allega al presente atto".

Premesso che

- il Comune è proprietario dello stabile denominato "Ex Scuola Elementare Viboldone", sito in Via Attilio Folli 13, individuato catastalmente al Foglio 22, mappale 1, attualmente non utilizzato ai fini istituzionali (di seguito "Stabile"), già oggetto di intervento di riqualificazione concluso e dotato di [certificato di agibilità e certificazioni degli impianti e di prevenzione incendi – estremi da inserire];
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 prevede, alla Missione 01, Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", l'obiettivo operativo "Avvio di un percorso per l'assegnazione dei locali dell'ex scuola Viboldone, oggetto di intervento di riqualificazione, ad associazioni del territorio";
- l'art. 71, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 consente agli enti locali di concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo Settore, escluse le imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, per una durata massima di trent'anni, con onere di manutenzione a cura e spese dell'ente Comodatario;

- con DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 173 del 3/11/2026 sono stati approvati gli indirizzi generali per l'assegnazione dello Stabile e con determinazione dirigenziale n. [...] del [...] è stato approvato l'avviso pubblico per l'assegnazione in concessione in comodato d'uso gratuito dell'intero Stabile a un soggetto unico, anche in qualità di capofila di una compagine di associazioni del territorio (di seguito "Avviso"), pubblicato dal [...] al [...];
- a seguito della procedura, con determinazione dirigenziale n. [...] del [...] è stata approvata la graduatoria e lo Stabile è stato assegnato al Comodatario, il cui progetto di gestione e le cui iniziative sono state valutate dalla Commissione nominata con [...];
- il Comune ha verificato il possesso, in capo al Comodatario [e ai componenti della compagine], dei requisiti previsti dall'art. 4 dell'Avviso;
- il Comodatario ha consegnato al Comune copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8 del presente atto;

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Premesse e documenti allegati

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Ne costituiscono parimenti parte integrante, anche se non materialmente allegati e depositati agli atti del Comune:

a) l'Avviso e i suoi allegati;
b) l'istanza di partecipazione e il progetto di gestione e utilizzo dello Stabile presentati dal Comodatario, comprensivo del programma delle iniziative annuali di cui all'art. 6;
c) [se presente] l'accordo di partenariato sottoscritto dalla compagine;
d) la scheda tecnica e le planimetrie dello Stabile, comprese quelle con l'indicazione dei lavori eseguiti, riportate in Appendice B;
e) la polizza assicurativa di cui all'art. 8;
f) il verbale di consegna dello Stabile, redatto secondo lo schema in Appendice A.

In caso di contrasto tra i documenti, prevalgono nell'ordine il presente atto, l'Avviso e, quindi, il progetto di gestione.

Art. 2 – Oggetto della concessione

Il Comune concede in comodato al Comodatario, che accetta, l'uso temporaneo e gratuito dell'intero Stabile "Ex Scuola Elementare Viboldone", sito in Via Attilio Folli 13, comprensivo dei locali interni, delle pertinenze e degli spazi esterni, come descritto nella scheda tecnica e nelle planimetrie allegate all'Avviso.

La concessione è disposta in comodato d'uso gratuito, ai sensi dell'art. 71, comma 2, del d.lgs. 117/2017 e degli artt. 1803 e seguenti del Codice civile, per quanto compatibili con la disciplina dell'Avviso e del presente atto, e non costituisce locazione. Lo Stabile appartiene al patrimonio indisponibile/disponibile del Comune.

La concessione non attribuisce al Comodatario alcun diritto reale né alcun diritto di prelazione o di rinnovo, oltre a quanto previsto dall'art. 3.

Lo Stabile è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, noto al Comodatario, che dichiara di averne preso visione e di ritenerlo idoneo all'uso previsto dal progetto di gestione. Lo stato dei luoghi risulta dal verbale di consegna e dalle planimetrie di cui all'Appendice B, che riportano in rosso le pareti di nuova costruzione realizzate con i lavori eseguiti.

Art. 3 – Durata, rinnovo e conclusione della concessione

La concessione in comodato ha durata di anni tre (3), decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dello Stabile. Il comodato è a termine: alla scadenza lo Stabile è restituito senza necessità di preventiva richiesta o disdetta (art. 1809 c.c.).

Alla scadenza la concessione può essere rinnovata una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre (3), su richiesta del Comodatario da presentare almeno novanta (90) giorni prima della scadenza, previa verifica, da parte del Comune, del rispetto degli oneri e degli obblighi previsti dall'Avviso e dal presente atto e del permanere dei requisiti di cui all'art. 4 dell'Avviso. Con la richiesta il Comodatario presenta la programmazione delle iniziative di cui all'art. 6 per ciascuno degli anni del periodo di rinnovo, nel rispetto dei medesimi minimi richiesti.

Il rinnovo è disposto con espresso provvedimento del Comune e non può avvenire tacitamente. Al termine del periodo di rinnovo la concessione si considera conclusa e non può essere ulteriormente rinnovata, tantomeno tacitamente. Il Comodatario non può vantare alcuna pretesa in caso di mancato rinnovo. Il rinnovo spetta esclusivamente al soggetto assegnatario della concessione originaria. [Se il Comodatario è subentrato ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso dopo la consegna dello Stabile: la concessione ha durata residua, con scadenza il [...], coincidente con quella della concessione originaria, e non è rinnovabile.]

Art. 4 – Gratuità del comodato e oneri del Comodatario

Il comodato è essenzialmente gratuito (art. 1803 c.c.): per l'uso dello Stabile non è dovuto alcun canone né altro corrispettivo. Gli oneri di cui all'art. 5 e le iniziative di cui all'art. 6 sono assunti dal Comodatario quale onere del comodato, in funzione dell'interesse generale che ne giustifica la concessione e della valorizzazione dello Stabile, e non costituiscono corrispettivo dell'uso; il loro puntuale adempimento è condizione essenziale per il mantenimento della concessione.

Art. 5 – Oneri a carico del Comodatario: utenze, manutenzione ordinaria e altri oneri di gestione

Per tutta la durata della concessione il Comodatario si fa carico:

a) delle spese per le utenze dello Stabile (energia elettrica, riscaldamento/gas, acqua ed eventuali altre utenze), che sono intestate al Comodatario. Il Comodatario provvede, a propria cura e spese, a stipulare o a volturare i contratti di fornitura entro [...] giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna, a pagare direttamente i consumi effettivi e i relativi oneri e a comunicare al Comune gli estremi

dei contratti. Alla scadenza o in caso di decadenza, revoca o recesso, provvede alla disdetta o alla voltura delle utenze secondo le indicazioni del Comune e salda ogni pendenza con i fornitori.

b) delle spese di manutenzione ordinaria dello Stabile e delle relative pertinenze e spazi esterni, con esclusione di eventuali porzioni espressamente escluse dalla concessione, la cui manutenzione ordinaria resta a carico del Comune;

c) della tassa sui rifiuti (TARI) e di ogni altro tributo o tariffa connessi all'utilizzo dello Stabile;

d) della pulizia ordinaria dei locali, delle pertinenze e degli spazi esterni e del conferimento dei rifiuti prodotti;

e) della cura e della manutenzione ordinaria del verde e degli spazi esterni;

f) delle verifiche, dei controlli e delle manutenzioni periodiche previsti dalla normativa vigente sugli impianti e sui presidi antincendio, fermi restando gli interventi di adeguamento straordinario a carico del Comune;

g) degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi a carico del soggetto che utilizza lo Stabile (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e normativa di settore), compresi la designazione delle figure previste, il piano di emergenza e la formazione degli addetti.

Per manutenzione ordinaria si intendono, a titolo esemplificativo: il decoro dei locali e degli spazi esterni; le riparazioni di piccola entità a pavimenti, infissi, serramenti, sanitari e impianti (comprese sostituzioni di lampade, prese, interruttori e rubinetteria); la tinteggiatura periodica. Il Comodatario tiene un registro degli interventi eseguiti, da esibire al Comune a richiesta e da allegare alla relazione annuale.

Restano a carico del Comune la manutenzione straordinaria e gli interventi strutturali sull'immobile, fermi restando gli obblighi di custodia e di diligente conservazione del bene gravanti sul Comodatario. Il Comodatario segnala tempestivamente al Comune ogni danno, guasto o necessità di intervento straordinario. Il Comodatario può eseguire, dandone immediata comunicazione al Comune, gli interventi urgenti indispensabili per evitare un danno grave allo Stabile o a terzi, anche se riconducibili alla manutenzione straordinaria; per le spese straordinarie necessarie e urgenti, previamente comunicate e documentate, si applica l'art. 1808, secondo comma, del Codice civile.

Il Comodatario non può eseguire opere, modifiche, migliorie o installazioni che alterino lo Stabile senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune. Le opere autorizzate sono eseguite a regola d'arte a cura e spese del Comodatario, restano acquisite al patrimonio del Comune alla conclusione della concessione e non danno diritto ad alcun rimborso o indennizzo.

Art. 6 – Iniziative a favore della cittadinanza quale onere della concessione

Il Comodatario si impegna a realizzare, per ciascun anno di durata della concessione, almeno due (2) iniziative a favore della cittadinanza, coerenti con le finalità statutarie del Comodatario e dei componenti della compagine, se presente, secondo i contenuti e il calendario di massima indicati nell'istanza e nel progetto di gestione.

In aggiunta, il Comodatario realizza per ciascun anno di durata della concessione una ulteriore iniziativa annuale rivolta alla generalità della cittadinanza, che prevede l'utilizzo sia degli spazi interni sia degli spazi esterni dello Stabile ed è concepita in funzione della valorizzazione dello Stabile medesimo.

Il Comodatario comunica al Comune, con un anticipo di almeno [trenta (30)] giorni, date, luoghi e programma di ciascuna iniziativa, per consentirne la promozione sui canali comunali. Eventuali variazioni del programma sono comunicate per iscritto al Comune e sono ammesse solo se sostituite da iniziative di pari rilevanza e rispondenti alle medesime finalità, previo assenso del Comune.

Per la realizzazione di tutte le iniziative di cui al presente articolo, comprese quelle aggiuntive, il Comodatario e i componenti della compagine non possono richiedere al Comune alcun contributo economico, neppure a copertura parziale delle spese di organizzazione e realizzazione, che restano interamente a loro carico, fermi restando gli oneri di cui all'art. 5. Restano ferme le autorizzazioni, licenze e adempimenti di legge necessari per lo svolgimento delle singole iniziative, a cura e a carico del Comodatario.

Art. 7 – Accesso e utilizzo dello Stabile da parte di terzi

Il Comodatario garantisce la fruibilità dello Stabile da parte della cittadinanza e del tessuto associativo del territorio secondo le modalità, i giorni e gli orari indicati nel progetto di gestione, con criteri di accesso trasparenti, non discriminatori e resi pubblici, e tiene un calendario di utilizzo degli spazi consultabile dal Comune.

L'utilizzo di spazi da parte di terzi è gratuito ed è consentito solo per attività di interesse generale, compatibili con la destinazione dello Stabile e con il progetto di gestione. Sono vietate attività commerciali o a scopo di lucro.

Il Comune si riserva l'utilizzo dello Stabile, o di sue parti, per proprie iniziative istituzionali, per un massimo di 2 giornate l'anno, con preavviso di almeno 30 giorni.

Il Comodatario risponde dell'utilizzo dello Stabile da parte dei soggetti da lui ammessi, anche in relazione alla custodia, alla pulizia e alla sicurezza.

Art. 8 – Garanzie assicurative

Il Comodatario è tenuto a stipulare, a proprie spese e prima della sottoscrizione del verbale di consegna, e a mantenere in vigore per l'intera durata della concessione, idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni a terzi e dei danni all'immobile, con massimali non inferiori a euro 1.000.000,00 per sinistro per la responsabilità civile verso terzi e a euro 1.012.000,00 per sinistro per i danni all'immobile, pari al valore di ricostruzione dello Stabile. Copia della polizza e delle quietanze di pagamento dei premi è consegnata al Comune alla stipula e a ogni scadenza.

Il Comodatario risponde dei danni eventualmente non coperti dalla polizza, ivi comprese franchigie e scoperti. In caso di mancata stipula o di mancato mantenimento della copertura, il Comune può dichiarare la decadenza ai sensi dell'art. 13.

Art. 9 – Custodia, sicurezza e responsabilità

Il Comodatario custodisce lo Stabile con la diligenza del buon padre di famiglia, lo utilizza esclusivamente per le finalità e con le modalità previste dal progetto di gestione e non ne muta la destinazione d'uso. Il Comodatario non può servirsi dello Stabile per un uso diverso da quello previsto dal presente atto né concederne il godimento a terzi, salvo quanto previsto dagli artt. 7 e 11 (art. 1804 c.c.). Il Comodatario è responsabile, nei confronti del Comune e dei terzi, dei danni a persone o cose derivanti dall'uso dello Stabile, dallo svolgimento delle attività e delle iniziative e dalla mancata o insufficiente manutenzione ordinaria, e tiene indenne il Comune da ogni pretesa al riguardo.

Il Comodatario provvede, a proprie cure e spese, a:

a) osservare le norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi, igiene, accessibilità, tutela dei lavoratori e dei volontari (anche ai sensi del d.lgs. 81/2008, per quanto applicabile) e di pubblica sicurezza, designando un referente per la sicurezza dello Stabile [da indicare nel progetto di gestione];
b) ottenere le autorizzazioni, licenze e agibilità necessarie per lo svolgimento di eventi e manifestazioni aperte al pubblico;
c) garantire l'apertura, la chiusura e la sorveglianza dei locali e il rispetto della quiete e del decoro del vicinato;
d) assicurare il rispetto delle regole di utilizzo da parte di tutti i soggetti ammessi allo Stabile.

Art. 10 – Compagine e rapporti con il Comune [da inserire solo se presente una compagine]

Il Comodatario, in qualità di capofila, è il referente unico del Comune per tutto quanto attiene alla concessione e alla realizzazione del progetto di gestione: sottoscrive il presente atto, riceve in consegna lo Stabile, trasmette le relazioni e la documentazione richieste ed è destinatario di ogni comunicazione del Comune. Il capofila è responsabile nei confronti del Comune del corretto adempimento degli oneri e degli obblighi della concessione, anche per la parte di attività posta in capo agli altri componenti. I componenti non assumono obbligazioni solidali nei confronti del Comune: per ogni obbligazione derivante dalla concessione il Comune si rivolge al capofila, salva la responsabilità di ciascun soggetto per i fatti propri ai sensi di legge.

I rapporti interni tra capofila e componenti, compresa la ripartizione degli oneri di cui all'art. 5 e delle iniziative di cui all'art. 6, sono regolati dall'accordo di partenariato e non sono opponibili al Comune.

La composizione della compagine non può essere modificata senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune, che la rilascia a condizione che i nuovi componenti possiedano i requisiti di cui all'art. 4, lett. a), c) e d), dell'Avviso e che la modifica non pregiudichi la realizzazione del progetto di gestione né le condizioni che hanno determinato il punteggio attribuito in sede di valutazione. I componenti sono tenuti a mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni per tutta la durata della concessione; il componente che la perde esce dalla compagine e può essere sostituito con le stesse modalità. Il Comodatario comunica senza ritardo al Comune ogni evento che incida sulla compagine.

Art. 11 – Divieto di cessione e di subconcessione

È vietato cedere il presente atto e concedere in uso o sub-concedere, in tutto o in parte, lo Stabile a terzi, a qualsiasi titolo, fatto salvo l'utilizzo da parte dei componenti della compagine e delle altre associazioni secondo il progetto di gestione e quanto previsto dall'art. 7.

Art. 12 – Vigilanza, relazione annuale e controlli

Il Comodatario trasmette al Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno di durata della concessione, una relazione a consuntivo attestante l'avvenuta realizzazione delle iniziative di cui all'art. 6 e l'andamento della gestione dello Stabile, con l'indicazione dei contenuti e delle modalità di svolgimento delle iniziative, del numero indicativo dei partecipanti, degli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti, dell'utilizzo dello Stabile da parte di terzi, della persistenza dei requisiti di cui all'art. 4 dell'Avviso e della copertura assicurativa e, in presenza di compagine, del contributo di ciascun componente.

Il Comune, tramite l'Ufficio Cultura, può effettuare in ogni momento verifiche e sopralluoghi e richiedere chiarimenti e documentazione. Il Comodatario comunica tempestivamente ogni variazione dello statuto, della rappresentanza legale e della propria posizione nell'Albo comunale e nel RUNTS.

Art. 13 – Decadenza e revoca

Costituiscono causa di decadenza o revoca della concessione:

a) la mancata realizzazione, anche parziale, delle iniziative di cui all'art. 6 per due annualità, anche non consecutive;
b) il mancato adempimento degli oneri di cui all'art. 5 e degli obblighi assicurativi di cui all'art. 8;
c) l'uso improprio o difforme dello Stabile rispetto alle finalità e al progetto di gestione presentato;
d) la perdita, in corso di concessione, dei requisiti di cui all'art. 4 dell'Avviso in capo al Comodatario;
e) la modifica non autorizzata della composizione della compagine, ovvero l'uscita di un componente (per recesso o per perdita dell'iscrizione all'Albo) che abbia inciso sul punteggio attribuito in sede di valutazione, non sostituito con soggetto equivalente autorizzato dal Comune;
f) la cessione o sublocazione non autorizzata dello Stabile o di sue parti a terzi, fatto salvo l'utilizzo di cui all'art. 11;
g) gravi violazioni di legge o dello statuto sociale accertate a carico del Comodatario.

Fatti salvi i casi di particolare gravità, la decadenza o la revoca sono precedute da formale contestazione e diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta (30) giorni, a garanzia del contraddittorio con il Comodatario.

Il Comune può inoltre revocare la concessione anche prima della scadenza, a fronte di sopravvenuti, motivati e documentati motivi di pubblico interesse, con preavviso scritto di almeno novanta (90) giorni, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto dell'art. 1809 del Codice civile. In tal caso il Comodatario non ha diritto ad alcun rimborso o compenso per le spese sostenute e per le iniziative

realizzate, fatto salvo l'eventuale indennizzo previsto dalla legge, e restituisce lo Stabile entro il termine indicato nel preavviso.

Art. 14 – Recesso del Comodatario

Il Comodatario può recedere dalla concessione con preavviso scritto, trasmesso via PEC, di almeno centottanta (180) giorni, restando tenuto sino alla riconsegna dello Stabile all'adempimento degli oneri di cui all'art. 5 e delle iniziative previste per l'annualità in corso. Il recesso non dà diritto ad alcun rimborso o indennizzo.

Art. 15 – Consegna e riconsegna dello Stabile

La consegna dello Stabile risulta da apposito verbale, redatto in contraddittorio e sottoscritto dalle parti, che descrive lo stato dei luoghi, gli arredi e le attrezzature, le dotazioni impiantistiche e le letture dei contatori, con eventuale documentazione fotografica. Dalla data di sottoscrizione del verbale decorre la durata della concessione di cui all'art. 3.

Alla scadenza, o in caso di decadenza, revoca o recesso, il Comodatario riconsegna lo Stabile libero da persone e da cose di sua proprietà, nello stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deperimento d'uso, entro il termine indicato dal Comune e comunque non oltre [trenta (30)] giorni. Della riconsegna è redatto verbale in contraddittorio; i danni accertati e non coperti dalla polizza sono ripristinati a cura e spese del Comodatario. In caso di ritardo nella riconsegna il Comune può procedere d'ufficio, con addebito delle spese al Comodatario.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Il Comune tratta i dati personali del Comodatario e dei componenti della compagine per le finalità connesse alla procedura e alla gestione della concessione, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003, secondo l'informativa allegata all'Avviso (Allegato 5). Per i dati personali degli utenti e dei partecipanti alle proprie iniziative e attività il Comodatario agisce come titolare autonomo del trattamento e ne risponde ai sensi di legge.

Art. 17 – Dichiarazioni del Comodatario e codice di comportamento

Il Comodatario dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall'Avviso e di essere a conoscenza che il Comune ha adottato un codice di comportamento dei dipendenti pubblici, consultabile sul sito istituzionale, del cui contenuto si impegna a tenere conto, per quanto compatibile, nell'esecuzione della concessione.

Art. 18 – Spese, registrazione e imposta di bollo

Le spese del presente atto e quelle di eventuale registrazione sono a carico del Comodatario, salve le esenzioni e le agevolazioni previste dalla legge per gli enti del Terzo Settore [.

Art. 19 – Controversie

Per le controversie relative al rapporto concessorio la competenza è determinata ai sensi di legge. Per quelle devolute al giudice ordinario è competente il Foro di Lodi.

Art. 20 – Comunicazioni e disposizioni finali

Le comunicazioni tra le parti avvengono mediante posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: Comune comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it; Comodatario [PEC]. Per quanto non previsto dal presente atto si applicano l'Avviso, il Codice civile e il d.lgs. 117/2017, in quanto compatibili.

[Se l'atto è sottoscritto in forma di scrittura privata: le parti approvano specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, le clausole di cui agli artt. 3 (durata e rinnovo), 11 (divieto di cessione), 13 (decadenza e revoca), 14 (recesso) e 19 (controversie).]

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Per il Comune	**Per il Comodatario**
Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino	Il legale rappresentante
Dott. Andrea Pellegrino	[NOME E COGNOME]
_____	_____

APPENDICE A – Schema di verbale di consegna dello Stabile

Il giorno ____/____/_____, presso lo Stabile "Ex Scuola Elementare Viboldone" di Via Attilio Folli 13, alla presenza di:

- per il Comune: [NOME, QUALIFICA];
- per il Comodatario: [NOME COGNOME], legale rappresentante di [DENOMINAZIONE] [ed eventuale referente per la sicurezza: …];

si procede alla consegna dello Stabile concesso in comodato d'uso gratuito con atto rep. n. _____ del ____/____/_____. Le parti danno atto di quanto segue.

Locali consegnati (rif. planimetria / scheda tecnica)	
Spazi esterni e pertinenze	
Stato di conservazione generale	
Arredi e attrezzature consegnati (elenco allegato)	
Dotazioni impiantistiche e presidi antincendio	
Letture contatori (energia, gas, acqua)	*Numero contatore e lettura alla data di consegna*
Chiavi e codici consegnati	*Numero e tipologia*
Polizza assicurativa	*Compagnia, numero, massimali e scadenza*
Osservazioni e difformità rilevate	

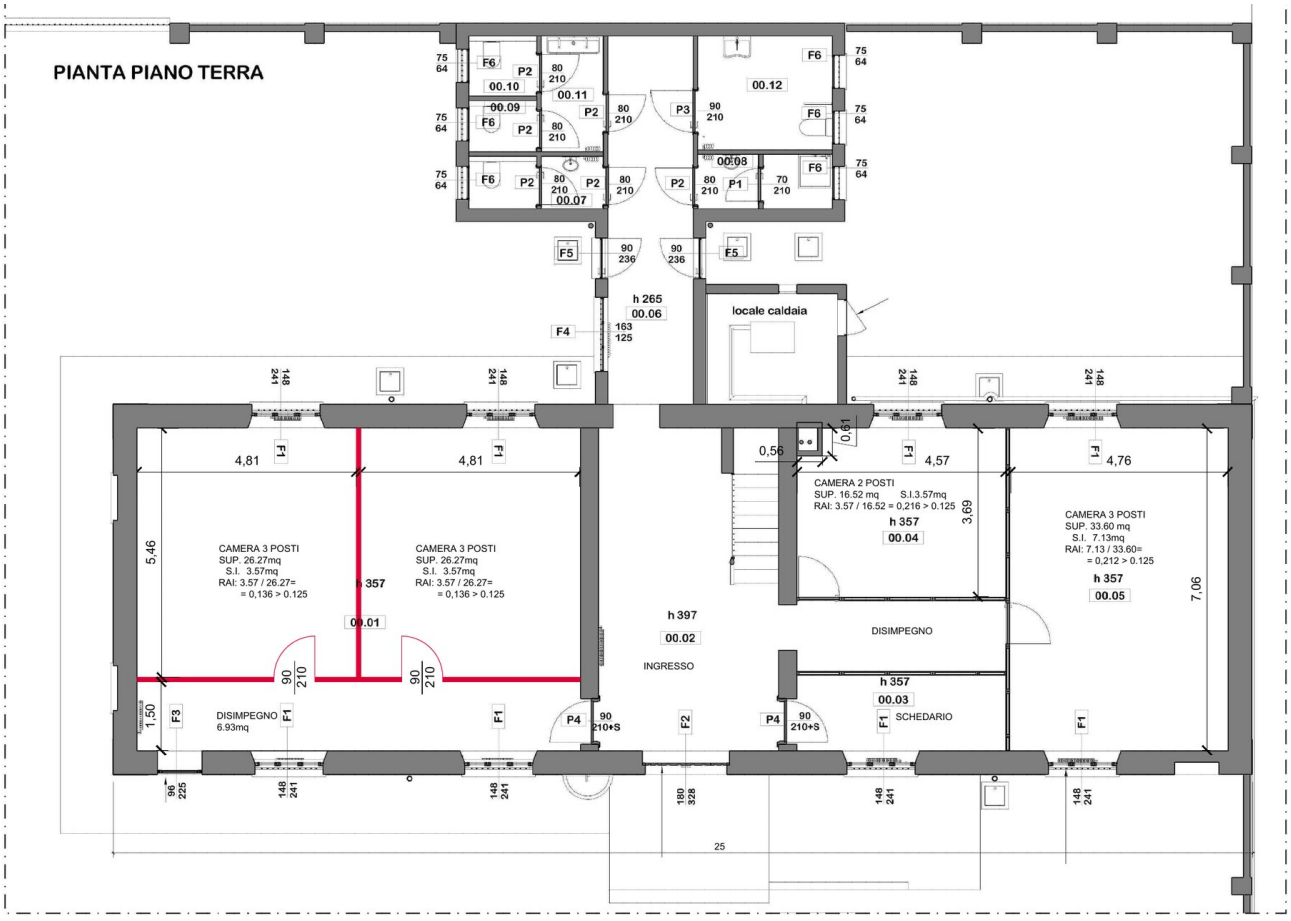
Dalla data del presente verbale decorre la durata della concessione. La documentazione fotografica è parte integrante del verbale.

Per il Comune	**Per il Comodatario**
[NOME E QUALIFICA]	[NOME E COGNOME]
_____	_____

APPENDICE B – Planimetrie dello Stabile con indicazione dei lavori eseguiti

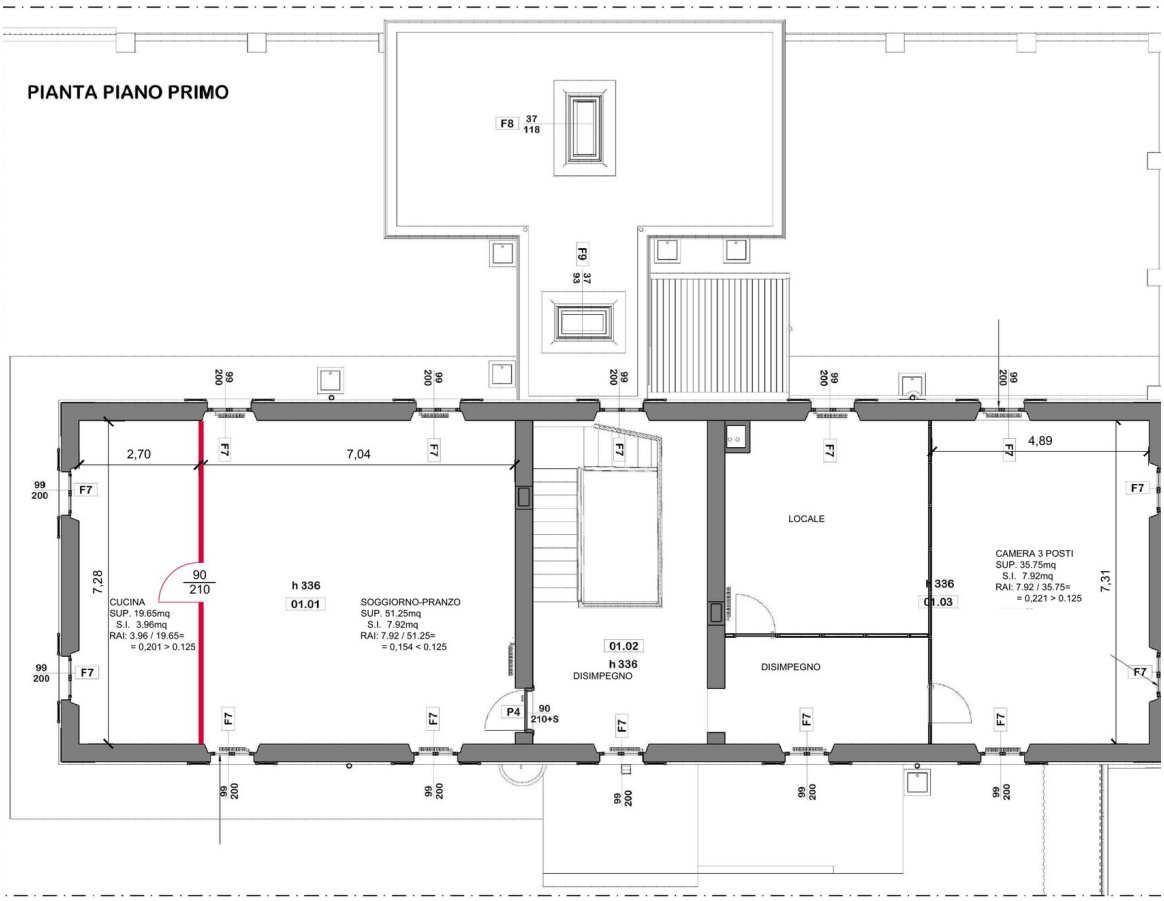
Si riportano le planimetrie dello Stabile (piano terra e piano primo) con l'indicazione dei lavori eseguiti: le pareti di nuova costruzione sono evidenziate in rosso. Le planimetrie sono riportate in riduzione e fuori scala; gli elaborati integrali fanno parte della documentazione tecnica dello Stabile allegata all'Avviso (Allegato 3).

Pianta del piano terra



Planimetria del piano terra con indicazione dei lavori eseguiti (pareti di nuova costruzione in rosso).

Pianta del piano primo



Planimetria del piano primo con indicazione dei lavori eseguiti (pareti di nuova costruzione in rosso).